

LA PUBBLICITÀ PROFESSIONALE PER GLI ARCHITETTI

Essendo il testo dell'art. 35 lungo, articolato ed esaustivo si ritiene di riportare di seguito solo i punti che sembra più utile chiarire, rinviando, per la lettura del testo integrale, alle norme pubblicate nel settore "deontologia" del presente sito.

Al comma 1) si sottolineano fondamentalmente i seguenti punti:

L'architetto potrà offrire i suoi servizi professionali mediante messaggi pubblicitari attraverso qualunque mezzo di comunicazione (cartaceo, televisivo e/o radiofonico, informatico) dentro i limiti delle condizioni generali imposte dalla legge e dalle disposizioni speciali dettate dallo stesso comma, e in particolare:

1. la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non persuasivo; si potranno, dunque, elencare i servizi offerti, senza indurre con promesse di alcun tipo ad avvalersi della propria opera; si dovrà, dunque, trattare di una pubblicità non esaltativa della propria attività;
2. è sempre vietata la pubblicità comparativa;
3. nel divulgare le proprie opere, allo scopo di ottenere pubblicità commerciale per sé, non si può ledere il diritto altrui alla privacy, citando l'identità dei clienti, a meno che siano chiaramente pubblici e notori; possono essere divulgati solo dati puramente tecnici ed artistici;
4. per quanto attiene al costo delle prestazioni offerte, anche al fine di non incappare nel pericolo di concorrenza sleale vietata dall'art. 34 delle norme di deontologia, ci si deve limitare alla espressione "onorario secondo la Tariffa vigente";
5. con il chiaro intento di evitare il rischio che l'architetto possa millantare attività da altri svolta o non svolta per intero, nella divulgazione delle proprie opere professionali, dovrà essere specificato il ruolo effettivamente ricoperto, le collaborazioni eventuali e se l'opera è stata realizzata o meno e il livello raggiunto della prestazione professionale.

Di fondamentale importanza appare il comma 2) che impone all'architetto di sottoporre ogni messaggio pubblicitario che intende emettere alla previa autorizzazione dell'Ordine provinciale o all'organo a questo delegato. La violazione di tale disposto potrebbe essere passibile di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il comma 3) è conseguentemente importante in quanto prevede due casi in cui l'architetto è dispensato dalla richiesta di autorizzazione all'Ordine in quanto non contempla ipotesi di pubblicità commerciale:

- a) divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi, riviste e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico, professionale, sempre che non siano a pagamento e che sia assicurata la veridicità di quanto pubblicato ed il rispetto della normativa deontologica e statutaria della professione;
- b) inserzione dei dati obiettivi dell'architetto che si riferiscono ai suoi titoli e specializzazioni accademiche, domicilio, telefono e informazioni similari, che possono figurare in guide, o sezioni specializzate di altre pubblicazioni, anche se la pubblicazione è a pagamento.